



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2010/0266(COD)

10.2.2011

PROGETTO DI PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
(COM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD))

Relatore per parere: Iosif Matula

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il trattato opera una distinzione tra i poteri delegati alla Commissione per l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano alcuni elementi non essenziali di un atto legislativo e i poteri della Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.

Il legislatore conferisce alla Commissione il compito di aggiungere ulteriori elementi necessari al corretto funzionamento del regime proposto dal legislatore stesso. Al fine di garantire un'applicazione uniforme del regime negli Stati membri, il legislatore ha concesso poteri di esecuzione della Commissione.

Il relatore ritiene che il presente testo che modifica il regolamento 1659/2005 persegua in modo adeguato il suo scopo. Ha, tuttavia, presentato tre emendamenti che evidenziano la necessità di rafforzare la governance in questo settore insistendo sulla piena partecipazione dei rappresentanti locali e regionali e delle parti interessate in tutte le decisioni da prendere.

In particolare, il relatore ritiene che vada infine trovato un giusto equilibrio tra esigenze ambientali ed esigenze economiche.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il ricorso ai servizi di consulenza dovrebbe aiutare gli allevatori a valutare il rendimento della loro azienda agricola e a individuare i miglioramenti necessari, tenuto conto delle esigenze regolamentari in materia di gestione previste dal regolamento (CE) n. 73/2009, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e

Emendamento

(13) Il ricorso ai servizi di consulenza dovrebbe aiutare gli allevatori a valutare il rendimento della loro azienda agricola e a individuare i miglioramenti necessari, tenuto conto delle esigenze regolamentari in materia di gestione previste dal regolamento (CE) n. 73/2009, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e

dalle norme dell'Unione europea in materia di sicurezza sul lavoro. Tenuto conto del fatto che l'aiuto per i servizi di consulenza è disponibile già da diversi anni, occorre agevolare un utilizzo più personalizzato, che risponda meglio alle esigenze dei singoli beneficiari.

dalle norme dell'Unione europea in materia di sicurezza sul lavoro. Tenuto conto del fatto che l'aiuto per i servizi di consulenza è disponibile già da diversi anni, occorre agevolare un utilizzo più personalizzato, che risponda meglio alle esigenze dei singoli beneficiari. ***Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a creare piattaforme di consulenza telematica per gli agricoltori utilizzando la banda larga. Dovrebbe essere altresì incoraggiato l'utilizzo di tutti i servizi di consulenza forniti dalle autorità regionali e locali che promuovono l'uso delle tecnologie dell'informazione da parte degli agricoltori.***

Or. en

Motivazione

Lo strumento della consulenza telematica costituisce un'opportunità unica perché gli Stati membri comunichino con gli agricoltori residenti in zone ultraperiferiche. Un migliore accesso degli agricoltori ai servizi di Internet, come l'internet a banda larga, costituisce un presupposto per lo sviluppo economico.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, impone agli Stati membri, al fine di rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, di promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Queste zone devono essere ammesse alle indennità Natura 2000. Tuttavia, per assicurare che le indennità continuino ad essere utilizzate in primo

Emendamento

(17) L'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, impone agli Stati membri, al fine di rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, di promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Queste zone devono essere ammesse alle indennità Natura 2000. Tuttavia, per assicurare che le indennità continuino ad essere utilizzate in primo

luogo per i siti Natura 2000 designati, è opportuno limitarne la proporzione rispetto alle zone Natura 2000.

luogo per i siti Natura 2000 designati, è opportuno limitarne la proporzione rispetto alle zone Natura 2000. ***Così facendo le autorità regionali e locali potrebbero instaurare un equilibrio tra le disposizioni ambientali e le esigenze di sviluppo locale.***

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare disarmonie tra le disposizioni ambientali e lo sviluppo locale occorre trovare un compromesso in modo da rispondere sia alle preoccupazioni in materia di investimenti economici che a quelle concernenti la tutela dell'ambiente.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Ogni Stato membro deve istituire una rete rurale nazionale. Per garantire che le diverse reti rurali nazionali siano istituite in modo coerente ed uniforme, occorre che la Commissione, mediante atti di esecuzione, fissi le modalità relative all'istituzione e al funzionamento di queste reti.

Emendamento

(19) Ogni Stato membro deve istituire una rete rurale nazionale ***che comprenda rappresentanti nazionali, regionali e locali***. Per garantire che le diverse reti rurali nazionali siano istituite in modo coerente e uniforme, occorre che la Commissione, mediante atti di esecuzione, fissi le modalità relative all'istituzione e al funzionamento di queste reti.

Or. en

Motivazione

E' importante che non solo sia instaurato il rapporto tra ogni Stato membro e la sua rete rurale nazionale ma anche che ogni rete rurale nazionale comprenda rappresentanti nazionali, regionali e locali in modo da assicurare uno stretto contatto con le esigenze dei cittadini.